

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2019, n. 5-8301

Autorizzazione a proporre ricorso alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12, 13, 14, 21, 30 e 31 ter del D.L. 4.10.2018 n. 113 come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, nella L. 1.12.2018 n. 132. Patrocinio nel giudizio del Prof. Avv. U. Mattei e dell'Avv.ssa G. Scollo e domiciliazione c/o l'avv. G.Pafundi. Spesa presunta Euro 3.500,00 sul cap. 135611/2019.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto il D.L. 4.10.2018 n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, nella legge 1.12.2018 n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 281 del 3.12.2018;

vista la carenza dei requisiti di necessità e urgenza in relazione alla natura di riforma organica del provvedimento che modifica radicalmente il T.U. in materia di immigrazione, nonché dell'eterogeneità ed eccessiva complessità dei suoi contenuti in violazione delle competenze regionali e quindi dei parametri costituzionali di cui agli artt. 77 e 117, comma 1 Cost.;

preso atto che l'art. 1, nella parte in cui ha previsto l'eliminazione del permesso di soggiorno per la protezione umanitaria in favore di permessi di soggiorno temporaneo, limitati a ipotesi speciali perlopiù non convertibili, da rilasciare agli stranieri in presenza di specifiche di natura tipica;

considerato che la surriferita eliminazione, determinando un perimetro maggiormente ristretto di fattispecie legittimamente ascrivibili a specifiche esigenze rispetto a quelle costituzionalmente necessarie in adempimento degli obblighi internazionali nonché eliminando la possibilità di rinnovo a condizioni di rilascio invariate del permesso di protezione umanitaria, riduce il novero dei diritti assistenziali, sociali e sanitari riconosciuti agli immigrati dai servizi sanitari e locali, nonché viola radicalmente le loro possibilità di esercizio del diritto al lavoro. Inoltre, la stessa norma impedisce alla Regione di organizzare in modo efficiente e ragionevole la sanità e l'assistenza sociale;

infine, la norma non è soltanto lesiva delle competenze regionali, ma è suscettibile di recare pregiudizio all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni in materia di assistenza e servizi;

preso atto che l'art. 12, commi 5 e 6, di fatto pone fine ai progetti di accoglienza di cui all'art. 1 sexies del d.l. 416/1989 convertito nella legge n. 39/1989 ed invade irragionevolmente l'autonomia organizzativa della Regione e degli enti locali;

preso atto che l'art. 13 stabilisce che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione anagrafica; ciò introduce irragionevoli e discriminatorie complessità che impattano sia legittime aspettative dello straniero rispetto alla propria piena partecipazione alla vita sociale ed economica della Regione, in particolare ma non solo con riferimento all'accesso ai servizi socio-sanitari, che quelle organizzative della amministrazione pubblica, regionale e degli enti locali;

preso atto che l'art. 14, rendendo più gravoso l'acquisto della cittadinanza, prolunga il periodo di incertezza e di non piena partecipazione dello straniero non solo rispetto all'esercizio dei suoi diritti

ma anche con riferimento agli obblighi di solidarietà sociale, con detrimento della sua capacità contributiva e dello sviluppo dell'economia regionale. Inoltre, la disposizione che prevede per il solo cittadino di origine straniera la revoca della cittadinanza istituisce una doppia categoria di cittadinanza, di cui una precaria, in violazione dei principi fondamentali della Costituzione;

considerato che queste norme violano gli artt. 117 comma 1 Cost in relazione all'art. 14 CEDU e all'art. 2, comma 1 e 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, art. 117 comma 3, 4 e 7 e artt. 10, 32, 38, 97, 114, 118, 119 Cost.;

preso altresì atto che:

- l'art. 21, al primo comma lett. a, estende il DASPO urbano ai presidi sanitari: ciò irragionevolmente restringe la libertà tanto di stranieri quanto di cittadini in condizione di fragilità economica di poter raggiungere aree deputate alla cura anche emergenziale di patologie, che rientra negli obblighi assistenziali della Regione;

- l'art. 30, comma 1 prevede la procedibilità di ufficio per alcune ipotesi di dimora in immobili anche non utilizzati da parte di persone con fragilità economica e quindi per motivi emergenziali o abitativi, che può manifestarsi nella tolleranza del proprietario dell'uso abitativo da parte di famiglie in difficoltà;

- l'art. 31-ter, con esplicito e diretto coinvolgimento della Regione nella cabina di regia, appositamente integrata da rappresentanti della Regione, stabilendo che l'esecuzione del provvedimento di rilascio del bene debba essere comunque eseguito entro un anno dalla data della sua adozione pone a carico della Regione e degli enti locali oneri aggiuntivi in materia di gestione dell'emergenza abitativa, anche in violazione dei trattati e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

- la stessa norma, nel riconoscere un indennizzo al proprietario per il mancato godimento dell'immobile causato dal differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilasci e rappresentando, sotto il profilo sostanziale, una misura di contrasto all'emergenza abitativa, viola la competenza regionale in materia di politiche abitative;

considerato che queste norme violano gli artt. 117, comma 1 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU e all'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, art. 117 comma 2, 3 e 4 e 7, art. 2, art. 3, comma 1 e 2, art. 42, comma 1, 2 e 3, art. 47 comma 2 Cost.;

ravvisato l'interesse della Regione a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale;

ritenuto opportuno provvedere all'impugnativa avvalendosi del patrocinio, unito e disgiunto, dell'avvocata Giovanna Scollo, cassazionista, professionista legale addetta all'Avvocatura Regionale ma in procinto di andare in pensione il 14 febbraio p.v., e, anche al fine di garantire continuità alla difesa e, soprattutto presenziare all'udienza di discussione, in una materia nuova e in considerazione del fatto che gli altri avvocati interni non hanno mai trattato un ricorso in via principale alla Corte Costituzionale con la Regione ricorrente, del Prof. Avv. Ugo Mattei (omissis), eleggendo domicilio presso l'Avv. Gabriele Pafundi dello Studio Legale Associato Romanelli - Pafundi (P. IVA 07042741004 – Cod. Benef. 168159), del Foro di Roma e presente nell'elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di domiciliatura presso le Magistrature superiori di cui alla D.D. n. 257/2016;

preso atto della disponibilità del Prof. Avv. Ugo Mattei ad accettare l'incarico per un compenso complessivo e comprensivo delle spese di euro 3.000,00;

preso atto della disponibilità del domiciliatario avv. Gabriele Pafundi ad accettare l'incarico per un compenso presunto di euro 500,00,conformemente ai massimali previsti nell'avviso pubblico del settembre 2012 e inferiori all'aggiornamento del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018,che trovano copertura complessiva come segue: Missione 01 – Programma 11 – Cap. 135611/2019;

visto l'art. 17, 3° c. lett. k), L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

visto l'art. 16, 2° c., lett. l), L.R. n. 23/2008 e s.m.i., in relazione all'art. 56 dello Statuto;

visto il D.Lgs. 118/2011;

visto il D.Lgs. n. 33/2013;

vista la D.D. n. 257 del 14.10.2016;

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”. Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017);

vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.”;

vista la L.R. 21.12.2018 n. 30 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie";

vista la D.G.R. n. 1-8264 del 11.01.2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”. Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione.”;

considerata l'urgenza;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a proporre il ricorso alla Corte Costituzionale di cui in premessa mediante la rappresentanza e difesa, unitamente e disgiuntamente, del Prof. Avv.

Ugo Mattei e dell'Avvocatessa Giovanna Scollo, eleggendo domicilio in Roma, presso lo Studio dell'Avv. Gabriele Pafundi in Roma, Corso Giulio Cesare n. 14.

La spesa presunta di Euro 3.500,00, di cui 3.000,00 afferente all'incarico al Prof. Avv. Ugo Mattei e 500,00 all'avv. Gabriele Pafundi domiciliatario, farà carico sul cap. 135611 del bilancio 2019 e sarà impegnata con successivo atto dirigenziale e successivamente liquidata con provvedimento dirigenziale previa presentazione di parcella redatta in coerenza con la cifra impegnata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)